COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

50.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **D'ALEMA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLUCCI**

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 603

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1992) 603

PRESIDENTE 603, 610, 611

BERNARDINI 610, 611

COLUCCI 607, 609, 610

GARZIA 606, 609, 610

GIURA LONGO 607, 610

GOTTARDO 609

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . 607, 608, 609, 611

ZARRO, *Relatore* 604, 610

La seduta comincia alle 17,15.

RUBBI EMILIO, *Segretario, legge il* processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, che il deputato Martinelli è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1992).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato », già approvato dalla

VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 dicembre 1977.

Come i colleghi ricorderanno, avevamo demandato ad un Comitato ristretto un più approfondito esame del disegno di legge. Prego il relatore, onorevole Zarro, di volere riferire sui lavori svolti da tale Comitato.

ZARRO, *Relatore*. Il presente disegno di legge, già all'esame della nostra Commissione all'inizio del mese di maggio scorso, è stato successivamente discusso dal Comitato ristretto, che lo ha valutato complessivamente - ritenendolo utile ai fini generali - e nei particolari, soffermandosi su talune questioni che, per altro, già la stessa Commissione aveva preso in considerazione. Mi riferisco a quella relativa alla valutazione o meno del titolo di studio, e ad altre due aggiuntive - che però non sono oggetto di questo provvedimento di legge - la prima concernente i procuratori e la seconda attinente ai direttori di divisione del Ministero delle finanze. Ma, per maggior chiarezza, darò ora conto particolareggiatamente degli emendamenti che, elaborati dal Comitato ristretto, formalizzerò in sede di discussione degli articoli.

Il Comitato propone di sostituire l'articolo 1 con il seguente: « I messi notificatori speciali, di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e all'articolo 60, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato, assunti dopo il 10 novembre 1970 e non oltre il 1° dicembre 1976 e che a tale data non versavano in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati, a domanda, con la qualifica di diurnisti di terza categoria, nell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, a prescindere dal possesso del titolo di studio.

Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuente a cura degli uffici delle imposte dirette.

L'inquadramento ha decorrenza agli effetti giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla successiva data di effettiva prestazione del servizio.

Si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, ai fini del successivo collocamento nel ruolo della carriera esecutiva ».

Conseguentemente, all'articolo 2, secondo comma, si propone di sopprimere il n. 11.

Quanto all'articolo 3, si propone di sostituirlo con il seguente: « È fatto divieto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conferire, a norma dell'articolo 60, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1963, n. 600, incarichi per servizio di notificazione di atti degli uffici delle imposte dirette, a personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali ».

All'articolo 4, si propone di sostituire il primo periodo del primo comma con il seguente: « I messi speciali, già inquadrati nella quarta categoria di diurnista dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette in virtù della legge 19 luglio 1962, n. 959, della legge 18 marzo 1968, n. 249, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed appartenenti, alla data del 1° dicembre 1976, alla carriera ausiliaria della stessa Amministrazione, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il passaggio alla qualifica iniziale della carriera esecutiva anche in soprannumero, a prescindere dal possesso del titolo di studio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione ».

Si propone, poi, di sostituire l'articolo 5 con il seguente: « In corrispondenza degli inquadramenti nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1 e dei passaggi di carriera di cui all'articolo 4 sono incrementati gli organici della carriera esecutiva e sono ridotti di altrettanti posti nelle qualifiche iniziali i ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette ».

A questi emendamenti, se ne aggiungono due del Governo, tendenti a risolvere i problemi di cui già ho detto, quello dei procuratori e quello dei direttori di divisione del Ministero delle finanze. Il Governo li raccomanda in modo particolare all'attenzione della Commissione, inquadrandosi essi in un piano di sistemazione dell'amministrazione finanziaria, al fine di consentire di raggiungere un più alto livello di efficienza. Gli emendamenti governativi, sotto forma di articoli aggiuntivi, dopo l'articolo 6, sono del seguente tenore: « Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano, ai soli fini giuridici, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1° luglio 1970, ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, ai fini economici, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

« Gli impiegati assunti, a seguito di concorso per esami, nei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero delle finanze, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, sono promossi, mediante scrutinio per merito comparativo, alla qualifica di direttore di divisione ad esaurimento.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano, da almeno cinque anni, la qualifica di direttore di sezione o equiparata.

La dotazione organica delle qualifiche ad esaurimento od il relativo soprannumero previsto dagli articoli 60 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono rideterminati secondo i criteri stabiliti negli stessi articoli.

I direttori di sezione in possesso dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo sono ammessi, altresì, agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata e conservano il titolo ad essere ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione, od equiparata, del ruolo ad esaurimento.

I posti risultanti dalla rideterminazione della dotazione organica prevista dal terzo comma del presente articolo sono attribuiti per metà alla qualifica di ispettore generale o equiparata e per metà alla qualifica di direttore di divisione o equiparata.

I posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione o equiparato, in ragione di un terzo delle future vacanze dopo il riassorbimento dei posti in soprannumero.

Questi ultimi, saranno gradualmente riassorbiti, a decorrere dal 1° luglio 1980, in ragione di due terzi delle successive vacanze.

La metà dei posti che si renderanno disponibili sino al 31 dicembre 1983 nella qualifica di 1° dirigente è conferita, mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparata, a cominciare da quella di ispettore generale, o equiparata ».

GARZIA. Non è la prima volta che la nostra Commissione si occupa di definire situazioni anomale, rispetto al parallelo trattamento dei lavoratori dipendenti del settore privato. È giusto evidentemente che questa Commissione si sia fatta carico in diverse circostanze di definire la situazione di vari gruppi di lavoratori, inquadrandoli nell'amministrazione finanziaria dello Stato. Un esempio di ciò è costituito dai lavoratori delle ditte appaltatrici dei monopoli. È un criterio giusto, che va indubbiamente allargato e applicato a tutti i casi che possono presentarsi. Tuttavia nel Comitato ristretto sono sorte alcune perplessità che debbo esporre.

Intanto, il numero dei messi notificatori è di circa 130. Dico questa cifra anche se essa, nel momento in cui in sede legislativa ci proponiamo ancora una volta di adottare il criterio usato per le assunzioni nell'ambito dell'Azienda dei monopoli, ha una relativa importanza. Se si trattasse infatti di una cifra macroscopica avremmo dei motivi ben più seri di riflessione, riguardanti l'allargamento della spesa pubblica. Ma sotto il profilo dell'equità, se giustizia deve essere fatta, ciò deve avvenire a prescindere dal numero, come criterio di carattere generale. Per questo mi domando la ragione per la quale il gruppo comunista non si sia richiamato al problema dell'occupazione giovanile, come è avvenuto in altre circostanze. Mi sembre evidente che se c'è una categoria nella quale i giovani potrebbero essere proficuamente occupati, questa è proprio la categoria dei messi notificatori. Il mio dissenso nasce dal fatto che non riscontriamo un atteggiamento coerente nell'applicazione del principio che intende dare sistemazione a chi finora ha lavorato alle dipendenze dello Stato. Infatti per un altro provvedimento, di carattere analogo a quello che stiamo discutendo, il gruppo comunista ha fatto uno specifico richiamo al problema dell'occupazione giovanile, osservando che, se sistemiamo nell'amministrazione dello Stato persone che sono avanti negli anni, in pratica togliamo posti di lavoro ai giovani. Il principio devrebbe allora valere per tutti i casi analoghi.

Alcune perplessità possono sorgere per la natura del lavoro che i messi notificatori hanno svolto al fine di acquisire i diritti e i titoli previsti dal provvedimento per essere inseriti nell'amministrazione dello Stato. In altri termini, mi chiedo quante notifiche hanno effettuato in un anno e se c'è un rapporto ricorrente o saltuario. Sono notizie che la Commissione deve conoscere, prima di prendere una decisione in sede legislativa in questa materia. Mi domando anche se i messi notificatori in questione hanno svolto nel frattempo un secondo lavoro e quindi se ci sono delle ragioni che possono ostare alla loro collocazione. Mi domando se i messi notificatori di cui discutiamo hanno svolto un lavoro regolare alle dipendenze dell'amministrazione, pur non essendo considerati giuridicamente dei dipendenti dello Stato. Riassumendo, un principio di giustizia vuole che il criterio già adottato da questa Commissione in ordine a casi analoghi debba essere invocato anche in questo caso. Diverso è il discorso se essi sono utilizzati soltanto momentaneamente o saltuariamente. A questo proposito attendo un chiarimento da parte del Governo.

Dobbiamo evitare di costituire situazioni di privilegio; mi sembra ingiusto che la considerazione e l'attenzione benevola della Commissione ci sia solo quando gli interessati trovano la tutela dei sindacati. In tal caso, tutti siamo scrupolosi e attenti a questo tipo di problemi; ma in casi totalmente analoghi, in cui una adeguata collocazione sindacale non c'è, il problema viene trascurato, fino a quando non diventa emergente.

Ribadisco che è giusto regolarsi coerentemente ogni volta che problemi analoghi vengono proposti alla nostra Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal Governo, il gruppo democratico cristiano si dichiara favorevole ritenendo che non si possono fare due pesi e due misure. In conclusione, siamo fa-

vorevoli al provvedimento e in particolare agli emendamenti che il Governo ha presentato all'articolo 6.

GIURA LONGO. Ritengo che vada innanzitutto precisato che il progetto di legge che stiamo esaminando è stato proposto dal Governo, e non dal gruppo comunista. Questo vorrei che fosse ben chiaro all'onorevole Garzia che, per la verità, ha svolto un intervento abbastanza scorretto nei nostri confronti. Se la democrazia cristiana non condivide il provvedimento, lo dica chiaramente: quello che è certo è che il nostro gruppo non ha ancora preso posizione su di esso e le illazioni non hanno giustificazione.

Il provvedimento concerne una situazione particolare: quella dei messi notificatori; si tratta di una situazione destinata ad essere sanata da sola, anche se con tempi più lunghi rispetto a quelli che potrebbero essere consentiti dall'approvazione del disegno di legge, in sede di rinnovo del contratto - per così dire - degli statali, per la quale esiste già una ipotesi di accordo, firmata dal Governo, oltre che dalle organizzazioni sindacali. È evidente, pertanto, che la portata del provvedimento è estremamente limitata. Per questo ci siano dichiarati disposti a prendere in esame una situazione del genere, pur essendo noi contrari - e resteremo tali - alla pratica delle « leggine ».

Mi pare, inoltre, che l'onorevole Garzia non sia stato soltanto scorretto, ma anche confuso, quando ha detto che i messi notificatori sono circa 130: 130 sono i procuratori.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Anche i messi sono circa 130.

GIURA LONGO. Vuol dire che c'è una coincidenza.

Quanto al problema dei procuratori, mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal Governo, principalmente perché - è una considerazione che ho fatto anche prima - si tratta di sanare una situazione estremamente grave, ma circoscritta all'interno dell'amministrazione finanziaria: sappiamo che il Ministero sta già inviando a tutti i procuratori decreti di declassamento dal ruolo attuale, cioè di segretari.

Dobbiamo, invece, sollevare qualche perplessità sull'altro emendamento presentato dal Governo, che riguarda i direttori di divisione. Ci rendiamo cnto della situazione particolare in cui questi funzionari si trovano, tuttavia molti direttori di divisione di altri Ministeri si trovano nelle stesse condizioni e pensiamo perciò, che sarebbe più opportuono affrontare la questione in maniera generale.

Devo dire, infine, che condivido il giudizio del relatore Zarro e le proposte di modifica che egli ha prospettato e che risolvono la questione del titolo di studio.

COLUCCI. Vorrei in primo luogo, sottolineare la precisione con la quale il relatore ha illustrato gli emendamenti concordati in seno al Comitato ristretto. Essi danno al provvedimento in esame una maggiore linearità, evitando distorsioni rispetto ad altre categorie - questo anche per il futuro - ed anomalie nel settore dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo relativo ai procuratori, ritengo che faccia giustizia di una grave lacuna, insita nella legge 1° giugno 1972, n. 319. Infatti alcuni procuratori della carriera di concetto speciale venivano esclusi dai benefici previsti dalla legge per il passaggio alla carriera direttiva, mentre ci sono stati altri funzionari che, assunti successivamente e quindi privi di anzianità, ne hanno beneficiato.

La modifica proposta dal Governo ritengo potrebbe superare alcune perplessità sorte in seno alla I Commissione affari costituzionali quando ha avuto modo di esprimere un parere su un analogo emendamento della nostra Commissione.

Questo emendamento, che sana una situazione anomala, non comporta alcun problema di ordine finanziario o di sperequazione nell'ambito della pubblica am-

ministrazione; ritengo, pertanto, che possa essere accettato.

Per quanto riguarda il secondo emendamento presentato dal Governo, esso rientra in un discorso più ampio, che da tempo stiamo portando avanti; anche in questo caso, si cerca di fare giustizia per una importante categoria, quella dei direttori di divisione dell'amministrazione finanziaria.

Sovente ci richiamiamo alla responsabilità di questi funzionari e proprio stamani, sulla stampa, abbiamo potuto leggere la relazione del procuratore generale della Corte dei conti Sinopoli, in cui si fa esplicito riferimento a queste responsabilità in relazione al problema dell'evasione fiscale e dell'applicazione della legge in questo campo.

Mi auguro che l'emendamento venga approvato e che la Commissione affari costituzionali, nell'espressione del parere, si pronunci in questo senso.

Vorrei, infine, richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di affrontare in modo definitivo l'annosa questione dell'amministrazione finanziaria, perché la frammentarietà della legislazione crea difficoltà allo stesso legislatore, quando, nell'affrontare i problemi particolari, perde di vista il quadro complessivo e quindi la possibilità di dare un indirizzo generale per l'amministrazione finanziaria stessa.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'articolo 5 proposto dal relatore, afferma che « sono incrementati gli organici della carriera esecutiva e sono ridotti di altrettanti posti nelle qualifiche iniziali i ruoli organici della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette ».

Ciò significa che coloro i quali erano entrati in soprannumero nella carriera ausiliaria, sono destinati, sempre in soprannumero, alla carriera esecutiva; in tal modo però diminuiamo l'organico normale del Ministero delle finanze di diversi posti della carriera ausiliaria dove sono già notevoli le vacanze createsi in seguito alle agevolazioni per gli ex combattenti.

Per risolvere questo problema si possono seguire due strade. Preannuncio pertanto due emendamenti, uno alternativo all'altro.

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla sostituzione dell'articolo 5 con il seguente: « In corrispondenza degli inquadramenti nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1 e dei passaggi di carriera di cui all'articolo 4 è incrementato l'organico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette ». In via subordinata esso potrebbe essere sostituito con quest'altro articolo: « Gli inquadramenti nella categoria non di ruolo di cui all'articolo 1 ed i passaggi di carriera di cui all'articolo 4 sono disposti anche in soprannumero ».

Ho avanzato queste proposte perché non vorrei che fossimo tratti in inganno dal fatto che molti dipendenti, attualmente nella carriera ausiliaria, sono in realtà fuori ruolo; se li passassimo alla carriera esecutiva, sempre fuori ruolo, diminuiremmo l'organico della carriera ausiliaria, cosa che non è possibile.

Tornando al provvedimento nel suo complesso, concordo con gli emendamenti proposti dal relatore. Vorrei inoltre confermare all'onorevole Giura Longo che i procuratori sono 127 ed i messi notificatori 130 (anziché 150 come era stato in un primo tempo valutato); rimaniamo, pertanto, nell'ambito dei 594 milioni previsti nella stanziamento autorizzato.

Come l'onorevole Colucci, anch'io auspico che la nuova formulazione del testo possa ottenere il parere favorevole della I Commissione, superando le difficoltà che in quella sede potrebbero sorgere.

All'onorevole Giura Longo devo precisare che l'emendamento relativo ai procuratori e quello concernente i direttori di divisione saranno insieme approvati o insieme verranno ritirati.

Il Governo intende dire che non vuole essere parziale, cioè risolvere il problema di alcuni e non risolvere quello di altri, i quali in definitiva chiedono di essere ammessi nella carriera ad esaurimento, concorrendo in seguito alla promozione

per merito comparativo. Non accettare questo significherebbe creare un'ingiustizia nei confronti di questi funzionari. Le preoccupazioni espresse dall'onorevole Giura Longo confermano il contenuto del primo emendamento del Governo, nel senso che alcune lacune sono sorte a seguito dell'applicazione della legge del 1972. Proprio in forza dell'interpretazione di quella legge noi abbiamo oggi le notifiche di declassamento che rappresenta un fatto molto deprimente per questi funzionari anche sul piano morale. Si tratta di persone che svolgono funzioni di capo ufficio e che invece verrebbero collocate in sott'ordine.

Per quanto riguarda le notizie richieste dall'onorevole Garzia, debbo far notare che questo non è il primo provvedimento che intende sanare la posizione dei messi notificatori. È il quarto provvedimento di questo tipo. I procuratori delle imposte infatti si avvalgono della norma che l'articolo 3 tende a eliminare, per effettuare le notifiche degli atti urgenti. Il Ministero è comunque in possesso dell'elenco che l'Intendenza di finanza compila in ordine alle nomine effettuate dai procuratori delle imposte. Ci possono essere quindi delle persone che hanno svolto queste funzioni tutto l'anno, mentre altre le hanno svolte soltanto in alcuni periodi, e successivamente sono state utilizzate nell'ambito dell'amministrazione con altre funzioni. Non ritengo di dover affrontare ulteriormente l'indagine, perché in tal caso creeremmo delle disparità di trattamento rispetto ad altri messi notificatori che con i precedenti provvedimenti di sanatoria hanno ottenuto il riconoscimento delle funzioni e quindi l'inquadramento. Sarei stato contrario al provvedimento, se non fosse stata trovata, insieme ai casi che esso contempla, la soluzione anche per coloro i quali sono stati assunti successivamente alla data prevista dal provvedimento al nostro esame. Si tratta di cittadini che hanno la stessa aspettativa e lo stesso diritto: si prevede che essi, esclusi dal provvedimento n. 1992 possano trovare una sistemazione della loro situazione anomala di rapporto con lo Stato attraverso il disegno di legge che è all'esame della Presidenza del Consiglio e che riguarda il precariato in generale.

GOTTARDO. Quelli assunti dopo il 1° dicembre 1976 sono molto numerosi?

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Non ho i dati completi. Non ci siamo posti il problema, perché oggi dobbiamo risolverne uno diverso. Comunque, sono molti.

GOTTARDO. Stiamo quindi esaminando un provvedimento che non elimina l'anomalia di fatto e la risolve, sulla base di notizie abbastanza incerte, per una frazione che può essere grande o piccola.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Per dovere di onestà e per un rapporto di correttezza nei confronti del Parlamento non posso non dire come stanno le cose. Il problema esiste.

COLUCCI. Ne diamo atto al Governo.

GIURA LONGO. Se il gruppo democratico cristiano lo ritiene opportuno, il provvedimento può essere ritirato. Non siamo noi comunisti che lo sosteniamo.

GARZIA. Il problema non è quello di ritirare o meno il provvedimento. Mi dolgo delle espressioni aggettivali che l'onorevole Giura Longo ha avuto nei riguardi del mio intervento. Non c'era infatti motivo per avere reazioni di quel tipo. Davanti al Governo tutti i gruppi della maggioranza si pongono nella stessa identica posizione. Quando il Governo presenta una proposta di sistemazione di una certa situazione attraverso un disegno di legge, noi ci mettiamo in una situazione politica identica a quella degli altri gruppi della maggioranza. Se così non fosse, ci troveremmo di fronte ad una maggioranza che non è maggioranza.

Io ho sostenuto che, nel momento in cui giustamente ci proponiamo di risol-

vere o di avviare a soluzione un problema di questo tipo, gli stessi criteri debbono valere anche per il futuro. Non vedo né confusione, né scorrettezza. Quando discutemmo la proposta di legge n. 1541, certe osservazioni furono formulate dal gruppo comunista.

GIURA LONGO. Non ho voluto alimentare la polemica su questo punto.

GARZIA. Volevo ricordare a me stesso che identici princìpi, correttivi e criteri debbono essere adottati per tutti i casi analoghi.

BERNARDINI. Sono state fatte, nell'intervento dell'onorevole Garzia, alcune considerazioni che c'interessano particolarmente, come forza politica. Della maggioranza il gruppo comunista fa ormai parte, ed esso intende assumersi tutte le sue responsabilità.

Ma l'onorevole Garzia fa confusione tra un provvedimento che viene sottoposto al Parlamento dal Governo (di cui quindi il Governo si assume la responsabilità) ed una iniziativa di parte, un provvedimento che reca la firma di alcuni colleghi del gruppo democristiano e pertanto non coinvolge la responsabilità governativa.

Durante altre discussioni avutesi in questa Commissione, e di fronte a taluni emendamenti presentati da gruppi della maggioranza, noi abbiamo chiesto quale fosse l'atteggiamento del Governo: infatti, se il Governo fa suo un certo emendamento, assumendosene la responsabilità, prospetta e circoscrive una soluzione specifica, diversa da quella di un emendamento sostenuto semplicemente da una parte politica. Sarebbe qui facile per ciascuno di noi presentare « leggine » facendosi portavoce o comunque difensore di questa o quella categoria: ma noi ci siamo sempre battuti contro questa tendenza, e siamo contrari a che il Governo la segua. Però è chiaro che se quest'ultimo agisce in tal senso, e ne spiega i motivi, viene con ciò a porre un preciso problema alla nostra attenzione. Il momento che stiamo attraversando è difficile. Nell'ambito del pubblico impiego, e dell'amministrazione finanziaria in particolare, esistono questioni scottanti da risolvere. Noi invece affrontiamo problemi marginali, ma non quelli, assai rilevanti, che riguardano le strutture dell'amministrazione, ad esempio, o altri argomenti ancora. Bisogna stare attenti a non abusare di questi strumenti legislativi parziali, che dobbiamo assolutamente considerare anomali ed eccezionali, prendendoli in esame soltanto se è il Governo, come tale, che li propone e li giustifica. Ma se dovessimo accoglierli perché li presenta l'una o l'altra parte politica, allora in questo campo noi non saremmo secondi a nessuno, e proporremmo provvedimenti di legge per varie categorie di dipendenti.

Non abbiamo difficoltà ad approvare il disegno di legge che viene oggi sottoposto al nostro esame, anche se non ci piace molto. In esso viene inclusa una categoria circa la quale abbiamo avuto diverse perplessità, ed abbiamo tenuto incontri e discussioni con le organizzazioni sindacali: a seguito di ciò abbiamo deciso di esprimere parere favorevole all'emendamento che il Governo ha presentato per risolvere il problema dei procuratori. Non credo che dobbiamo aggiungere altro; quello che non si può fare, ripeto, è, a mio giudizio, un meccanico paragone tra un tipo di provvedimento e l'altro.

ZARRO, *Relatore*. Signor Presidente, preannuncio il ritiro dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 in presenza dei due emendamenti del Governo al medesimo articolo.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno, a questo punto, sospendere la discussione e trasmettere gli emendamenti alla I Commissione affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio, per il prescritto parere.

COLUCCI. Devo ricordare che sulla materia dell'emendamento presentato dal Governo vi è stato un impegno del Par-

lamento con un apposito ordine del giorno, ed anche un'interrogazione.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ed io devo sottolineare che vi era uno schema di progetto del ministro Pandolfi che intendeva risolvere, tra le altre anomalie, anche le due posizioni che costituiscono oggetto degli articoli aggiuntivi presentati dal Governo. Ecco il motivo per cui colleghiamo la due questioni e le inseriamo entrambe nel provvedimento di legge in esame.

BERNARDINI. Il gruppo comunista era favorevole all'emendamento concernente i procuratori, mentre non si era pronunciato sull'altro.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane quindi stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, e che gli emendamenti preannunciati verranno inviati alla I Commissione affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio, per il prescritto parere.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 18,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO